

Reddito di inclusione (REI)

Che cos'è e come funziona

Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica, introdotto con il Dlg. del 15/9/2017 n.147.

Il Reddito di inclusione (REI) prevede congiuntamente:

- un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (**Carta REI**);
- un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa finalizzato al superamento della condizione di povertà.

La nuova misura è operativa su tutto il territorio nazionale e i cittadini residenti nel Comune di Fossò possono presentare domanda attraverso il Comune di Fossò a partire dall'1 dicembre 2017 (non è previsto un termine di scadenza).

Chi ne ha diritto

Il REI sarà erogato a partire **dal 1 gennaio 2018** ai nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di residenza e soggiorno

- essere cittadino italiano, comunitario o familiare di cittadini italiani o comunitari, non avente la cittadinanza in uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente, oppure cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- essere titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria);
- essere residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento della presentazione della domanda.

Requisiti familiari

Il nucleo familiare deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni:

- presenza di almeno un componente di età **minore di anni 18**;
- presenza di una **persona con disabilità e di almeno un suo genitore o tutore**;
- presenza di una **donna in stato di gravidanza accertata**;
- presenza di un componente che abbia **compiuto 55 anni e sia in stato di disoccupazione**;

Requisiti economici

Il nucleo familiare deve essere in possesso **congiuntamente** di:

- un **ISEE** in corso di validità **non superiore a 6.000 euro**;
- un **ISRE** (l'indicatore della situazione reddituale dell'ISEE, ossia l'ISR diviso la scala di equivalenza, al netto delle maggiorazioni) **non superiore ai 3.000 euro (calcolato in automatico dall'ISEE)**;
- un valore del **patrimonio immobiliare**, diverso dalla casa di abitazione, **non superiore a 20.000 euro**;
- un valore del **patrimonio mobiliare** (depositi, conti correnti, etc.) **non superiore a 10.000 mila euro** (ridotto a 8.000 euro per due persone e a 6.000 euro per la persona sola).

Nessun componente del nucleo deve:

- percepire prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria;
- possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- possedere navi e imbarcazioni da diporto.

In caso di variazione della composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato ai fini ISEE, i nuclei familiari sono tenuti a presentare entro due mesi dalla variazione una DSU aggiornata.

In caso di percezione di redditi il beneficio è ridotto dell'ISR del nucleo familiare: i redditi eventualmente non già compresi nell'ISR sono dichiarati all'atto della richiesta del beneficio.

In caso di variazione della situazione lavorativa nel corso dell'erogazione del REI, i componenti del nucleo familiare per i quali la situazione è variata, sono tenuti a comunicare all'INPS il reddito annuo previsto entro 30 giorni dall'inizio dell'attività. In questo caso il valore dell'ISEE e dell'ISRE è aggiornato dall'Inps sostituendo il reddito annuo previsto a quello di analoga natura utilizzato per il calcolo ISEE in via ordinaria.

Per tutta la durata del beneficio deve essere presente nel portale Inps l'ISEE in corso di validità, pena la sospensione automatica.

Beneficio economico

Il beneficio economico è concesso per un **periodo massimo di 18 mesi, rinnovabile per ulteriori 12 mesi**. La richiesta di rinnovo potrà essere inoltrata non prima che siano trascorsi 6 mesi dall'erogazione dell'ultima mensilità. Dalla durata massima del REI devono essere, comunque, sottratte le mensilità del Sostegno Inclusione Attiva (SIA), eventualmente già erogate al nucleo familiare.

Ammontare del beneficio economico

Il beneficio economico **varia in base al numero dei componenti il nucleo familiare** (vedi tabella) e **dipende dalle risorse economiche già possedute dal nucleo** medesimo. L'ammontare del beneficio economico **viene stabilito sulla base del cosiddetto "reddito disponibile"**, ovvero delle risorse a disposizione delle famiglie per soddisfare i bisogni di base e acquistare beni e servizi primari, come determinato **sulla base dell'indicatore della situazione**

reddituale dell'ISEE. Il beneficio economico, pertanto, sarà proporzionale alla differenza tra il reddito familiare e una soglia, che è anche la soglia reddituale d'accesso. In sede di prima applicazione la soglia di 3.000 euro viene coperta solo al 75%. Pertanto inizialmente, la soglia con cui confrontare le risorse economiche del nucleo familiare è pari per un singolo a 2.250 euro (il 75% di 3.000) e cresce in ragione della numerosità familiare fino ad un massimo di 5.824,80 euro 75% di 6 mila euro).

Numero componenti	Soglia di riferimento in sede di prima applicazione	Beneficio massimo mensile
1	2.250 euro	187,50 euro
2	3.535,50 euro	294,38 euro
3	4.590 euro	382,50 euro
4	5.535 euro	461,25 euro
5 o più	5.824,80 euro	485,40 euro

Il valore del beneficio mensile è ridotto dell'importo degli eventuali trattamenti assistenziali percepiti dal nucleo nel periodo di fruizione del REI, **esclusi** quelli non sottoposti alla prova dei mezzi (ad esempio l'indennità di accompagnamento).

La Carta REI

Il **beneficio viene versato mensilmente su una carta di pagamento elettronica** (Carta REI). Completamente gratuita, funziona come una normale carta di pagamento elettronica con la differenza che, anziché essere caricata dal titolare della carta, è alimentata direttamente dallo Stato.

La carta deve essere usata solo dal titolare e permette di:

- **prelevare contante;**
- **fare acquisti tramite POS** in tutti i supermercati, negozi alimentari, farmacie e parafarmacie abilitati al circuito Mastercard;
- **pagare le bollette** elettriche e del gas negli uffici postali;
- **avere uno sconto del 5% sugli acquisti nei negozi e nelle farmacie convenzionate**, con l'eccezione degli acquisti dei farmaci e del pagamento di ticket.

La carta può inoltre essere utilizzata negli ATM Postamat per controllare il saldo e la lista movimenti.

La suddetta carta viene emessa dal concessionario del servizio, ovvero Poste Italiane S.p.a.

Progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa

Per godere del beneficio economico, **il nucleo familiare del richiedente dovrà aderire ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa**, volto al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale. Il progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa **viene predisposto dai servizi sociali del Comune**, che operano in rete con gli altri servizi territoriali (es. Centri per l'Impiego, AULSS, Scuole, etc.), nonché con particolare riferimento agli enti non profit. Il progetto **coinvolge tutti i componenti del nucleo**

familiare e prevede l'identificazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei sostegni di cui il nucleo necessita, degli impegni da parte dei componenti il nucleo a svolgere specifiche attività (es. attivazione lavorativa, frequenza scolastica, tutela della salute, etc.). Il progetto è definito sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni da parte dei servizi, insieme al nucleo.

Sanzioni, sospensioni e decadenza del beneficio

I componenti del nucleo familiare beneficiario del REI sono tenuti ad attenersi ai comportamenti previsti nel progetto personalizzato. Sono previste sanzioni, sospensioni e decadenza dal beneficio così come indicato nell'art. 12 del D.lgs n. 147 del 15.09.2017.

Modalità presentazione domanda

A partire **dal 5 Dicembre 2017** (primo giorno utile dopo l'1 dicembre) il richiedente in possesso dei requisiti sopra descritti può presentare domanda, **necessariamente in modalità assistita**, presso **l'Ufficio Servizi Sociali**, tassativamente nelle giornate di martedì **dalle 15.30 alle 17.30 e giovedì dalle 8.30 alle 13.00, previo contatto telefonico** (Tel. 041/5172331- 041/5172332)

La domanda deve essere presentata dall'interessato o da un componente maggiorenne del nucleo familiare.

Non saranno accolte domande presentate in altre modalità.
La misura non prevede una scadenza per la presentazione delle domande.

Documentazione da allegare alla domanda

Al momento della presentazione della domanda allo sportello è necessario essere in possesso di:

- copia documento di identità in corso di validità;
- permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e permesso di soggiorno dei familiari del cittadino italiano o comunitario;
- copia dichiarazione ISEE valida e DSU. Se nel nucleo familiare è presente uno o più componenti di minore età, sarà considerato l'ISEE minorenni;
- documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica che attesti lo stato di gravidanza (non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto)
- i documenti relativi a contratti di lavoro di qualsiasi natura, e di tutti i componenti il nucleo familiare, successivi al 1 gennaio dell'anno di riferimento dei redditi dichiarati in ISEE.